

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLIII (CXVII) Fasc. I

---

# Studi in memoria di Giorgio Costamagna

a cura di

DINO PUNCUH



---

GENOVA MMIII  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Iniziativa realizzata con il contributo della Provincia di Genova - Assessorato alla Cultura su fondi delegati dalla Regione Liguria.

## *Una compravendita di documenti nella Bari normanna*

† Maria Cannataro

Nella Biblioteca Nazionale «Sagarriga Visconti Volpi» di Bari, fra le pergamene del cosiddetto “fondo D’Addosio”<sup>1</sup>, è conservato un documento privato barese di età normanna, per l’esattezza datato al 12 aprile 1160, finora inedito, particolarmente interessante a causa soprattutto della natura alquanto singolare del negozio giuridico che esso tramanda: la vendita di un gruppo di documenti creditizi, nella quale autore è il ravellese Giovanni *Pirontus* e destinataria Eustochia, badessa del monastero di S. Scolastica di Bari.

Il documento ha attirato la mia attenzione quando, nel 1993, ho avuto modo di interessarmene seguendo, su incarico di Francesco Magistrale, un lavoro di tesi dedicato ad alcuni documenti facenti parte del fondo pergameneo suddetto<sup>2</sup>. L’atto, pur non essendo mai stato pubblicato per intero, risulta tuttavia noto agli studiosi fin dalla metà del secolo XIX, quando esso

---

\* L’improvvisa scomparsa di Maria Cannataro (15 marzo 2003) Le ha impedito di revisionare il testo al quale si era dedicata sino all’ultimo. La pubblicazione di questo contributo che voleva essere un omaggio alla memoria di Giorgio Costamagna è anche un’occasione per testimoniare la stima e l’affetto verso una studiosa ed amica che ci ha lasciato troppo presto.

<sup>1</sup> Si tratta di un fondo ricco di circa seimila volumi, duecento pergamene e molti manoscritti di diversa natura, donato nel 1893 alla Biblioteca Comunale di Bari (primo nucleo dell’attuale Biblioteca Nazionale) dallo scolopio Raffaele D’Addosio, all’epoca bibliotecario dell’ente. In realtà il cospicuo materiale era stato raccolto nel corso di diversi anni da Giuseppe D’Addosio, avo paterno del religioso, notaio, dotto bibliofilo e decurione di Bari nel 1833, che lo lasciò in eredità al nipote (per altre notizie sull’origine e sulla costituzione del fondo D’Addosio si veda G. PRAITANO, *Gli Archivi di Terra di Bari con un cenno sulle Biblioteche*, Bari 1910, pp. XVIII-XX).

<sup>2</sup> *Le più antiche pergamene (1125 - 1385) del fondo D’Addosio della Biblioteca Nazionale «Sagarriga Visconti Volpi» di Bari*, tesi di laurea di Carmela Mallardi, discussa nell’a.a. 1993-1994 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari e conservata presso il Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali, Laboratorio di Paleografia, con la collocazione T. Dip. 48.

era ancora conservato presso l'istituzione religiosa per la quale era stato, evidentemente, confezionato, cioè il monastero di S. Scolastica<sup>3</sup>.

Ma possiamo ad esaminare più da vicino il documento barese del 1160 del quale si fornisce in Appendice l'edizione critica: esso risulta vergato su un foglio di pergamena, abbastanza ben conservato, di forma rettangolare, fortemente irregolare nel margine inferiore, con la scrittura disposta parallelamente al lato corto del foglio stesso (*transversa charta*); la pergamena appare predisposta ad accogliere la scrittura mediante una rigatura a secco,

---

<sup>3</sup> L'antico monastero delle Benedettine dedicato a S. Scolastica «sorgeva al margine della città in diretto contatto col mare e la struttura muraria che lo circondava da quella parte oltre che da recinzione al monastero funzionava anche da cinta urbana» (N. MILANO, *Le chiese della diocesi di Bari Note storiche e artistiche*, Bari 1982, p. 247). Fondato forse in età altomedievale, esso è stato abitato dalle monache fino agli ultimi anni del XIX secolo quando le religiose si trasferirono nel nuovo monastero di S. Scolastica, ubicato nella parte nuova della città. L'antico complesso conventuale, dopo i lavori di restauro avviati nel 1971, è stato ceduto all'Università di Bari ed è stato destinato ad ospitare manifestazioni ed attività culturali (sulla storia del monastero cfr. *Ibidem*, pp. 246-254 e *Monasticon Italiae III Puglia e Basilicata*, a cura di G. LUNARDI, H. HOUBEN, G. SPINELLI, Cesena 1986, p. 35 e fonti e bibliografia ivi citate). Sulla base della storia del luogo sacro, è difficile spiegare la presenza del documento qui studiato all'interno del fondo D'Addosio (in proposito cfr., poco sopra, nota 1). Di certo M. GARRUBA, *Serie critica de' sacri pastori baresi*, [Italia Sacra, VI], Bari 1844 (rist. Sala Bolognese 1979), p. 580 e nota 78, parlando della nostra fonte affermava che in quegli anni la *charta* era conservata nell'archivio del monastero di S. Scolastica; quindi la pergamena era sfuggita ad un incendio che nel corso del XVII secolo avrebbe distrutto gran parte dei documenti dell'archivio del monastero di S. Scolastica, di cui riferisce N. MILANO, *Le chiese* cit., p. 246, che aggiunge che i documenti superstiti sono conservati con «tracce di bruciature» nell'archivio del nuovo monastero di S. Scolastica (*Ibidem*). Dello stesso documento, comunque, è stato poi fornito un breve regesto in L. SYLOS, *Archivii Pugliesi. I – L'archivio D'Addosio*, in «Rassegna Pugliese», X (1893), pp. 31-35, dove è pubblicata la prima parte di un indice di tutte le pergamene del fondo, compilato «per cura del p. D'Addosio dal transunto redatto dal conte di Torrequadra, Rogadeo» (p. 35); tale «transunto», costituito da regesti piuttosto ampi di tutti i documenti, è contenuto in un grosso volume manoscritto intitolato «Sunti delle pergamene appartenenti al Rev. P. Raffaele D'Addosio», datato «Napoli, 30 gennaio 1892», conservato presso la Biblioteca Nazionale di Bari. Mi sembra dunque molto probabile che la *charta* dopo il 1844 (data del lavoro del Garruba) sia stata acquisita dal notaio D'Addosio che l'ha inserita fra le testimonianze del suo fondo (cfr. nota 1). Ricordo infine che una citazione di questo documento è contenuta anche in P. CORDASCO, *Il notariato in età normanno-sveva: alcune osservazioni*, in *Mezzogiorno – Federico II – Mezzogiorno*, Atti del Convegno internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani. Consiglio Nazionale delle Ricerche (Potenza - Avigliano - Castel Lagopesole - Melfi, 18-23 Ottobre 1994), Roma 1999, I, p. 109, nota 31.

oggi parzialmente visibile, mentre, lungo il lato sinistro del foglio, un lungo e sottile tratto di penna, che si diparte dal braccio verticale del *signum crucis* dell'*invocatio* simbolica, funge da margine laterale per lo scritto di mano del notaio.

La scrittura utilizzata per la redazione di questo documento è una minuscola documentaria piuttosto regolare nel suo aspetto generale, realizzata con *ductus* posato, con modulo costante e con un contrasto poco evidente, dovuto all'utilizzo di uno strumento scrittorio leggermente flessibile, dalla punta non molto sottile. Quanto al modello grafico al quale si ispira il rogatario, Petracca protonotaio, appare evidente la sua sostanziale adesione al canone beneventano, solo in piccola parte contaminato da elementi grafici tardocarolini<sup>4</sup>. Fra le singole forme alfabetiche, mi sembra utile segnalare: la *e* alta e strozzata, la *r* a forma di croce, la *t* in tre tempi; inoltre Petracca utilizza la forma alta della *i* ad inizio di parola, se è seguita da lettera bassa, e usa distinguere graficamente il legamento indicante il gruppo *ti* con suono sordo da quello indicante il suono assibillato<sup>5</sup>. Ma, accanto a questi elementi che rientrano nella tradizione beneventana, dobbiamo annoverare il frequente utilizzo, anche all'interno di parola, della *a* di forma onciale, di più rapida esecuzione rispetto alla *a* beneventana in tre tratti *e*, a differenza di quest'ultima, facilmente distinguibile dalla *t* (la forma beneventana ricorre in tutto il primo rigo *e*, sporadicamente, nel resto del documento: si veda ad esempio al r. 10 la parola *Baroli e*, nella sottoscrizione del rogatario, il nome proprio *Petracca*). Si può poi notare come, sebbene la *s* sia sempre di tipo minuscolo, anche in posizione iniziale e finale, ricorra però talvolta, in fine di parola, una forma particolare di *s*, vagamente maiuscola, posta più in alto, a mo' di esponente. Interessante è anche l'uso di lettere distintive, sia maiuscole che onciali o minuscole ingrandite, presenti sovente per segnalare l'inizio di

---

<sup>4</sup> Per un panorama esauriente sulla cultura grafica documentaria a Bari nel periodo qui considerato, cfr. F. MAGISTRALE, *Fasi e alternanze grafiche nella scrittura documentaria: i casi di Salerno, Troia e Bari*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documento in età normanno-sveva*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti (Napoli - Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), a cura di F. D'ORIA, Salerno 1994, pp. 169-196.

<sup>5</sup> In sede di edizione, per distinguere il legamento *ti* con suono assibillato da quello con suono sordo, si è ricorsi all'uso del gruppo *tj*, così come suggerito in A. PRATESI, *Norme per la pubblicazione delle fonti documentarie nel «Codice Diplomatico Barese»* in «Archivio storico Pugliese», XVII (1964), pp. 3-16.

parti del documento o per scandire l'elenco dei documenti oggetto della vendita. Il sistema abbreviativo prevede fra l'altro, oltre ad un breve tratto di penna orizzontale indicante abbreviazioni generiche, la tecnica di abbreviazione con letterina soprascritta e il segno a guisa di virgola in posizione esponenziale utilizzato (accanto al più raro punto e virgola) per *-us* finale.

Ugualmente ispirate al canone beneventano risultano le espressioni grafiche dei quattro testimoni, ognuna delle quali è preceduta da un *signum crucis* molto semplice, ornato tutt'al più da puntini posti negli angoli formati dall'incrocio dei due bracci: assolutamente fedeli al modello grafico, eleganti e regolari nell'esecuzione, le prime due, dovute ai giudici baresi *Melipeça* e *Maior*, un po' meno esperte ed accurate le altre due, realizzate da testimoni privi di qualsiasi qualifica, il secondo dei quali sembra nondimeno accogliere qualche innovazione grafica, come la *a* di forma onciale all'interno di parola.

Infine, fra i caratteri estrinseci del documento, merita qualche osservazione il *signum* vergato, a conclusione del proprio scritto, dal rogatario Petracca: di esecuzione abbastanza complessa, esso è costituito da una fantastica figura zoomorfa, con la grande testa, in posizione frontale, che sembra svilupparsi da un corpo nastriforme sul quale poggia una sorta di croce greca riccamente ornata.

Per quanto attiene i caratteri intrinseci, è bene precisare che il documento del 1160 si rifà alla struttura compositiva del documento dispositivo<sup>6</sup>. Esso si apre infatti, come di consueto, con il protocollo, consistente nell'*invocatio* simbolica e verbale e nella *datatio*; quest'ultima fa riferimento, oltre che all'anno dell'era cristiana secondo lo stile bizantino, anche all'anno di regno di Guglielmo I re di Sicilia e all'anno del ducato di suo figlio Ruggero. In particolare, in questo come in altri documenti baresi degli stessi anni, l'era del regno di Guglielmo I è calcolata a partire dall'8 aprile 1151, data della sua associazione al trono con il padre Ruggero II, e non dalla data della sua successione (26 febbraio 1154<sup>7</sup>); invece l'era del ducato di Puglia

---

<sup>6</sup> Per una sintesi delle tipologie formali in uso nella documentazione privata di epoca normanna in Terra di Bari cfr. P. CORDASCO, *Forme documentarie e prassi notarile in Terra di Bari nel XIII secolo*, in *Relazioni e dibattiti sull'opera e la personalità di Federico II di Svevia*, Bari 1998 (Società di Storia Patria per la Puglia, Studi e Ricerche XIII), pp. 10-11.

<sup>7</sup> V. GRUMEL, *La chronologie*, Paris 1958 (*Bibliothèque byzantine. Traité d'études byzantines*, I), p. 425. Per il confronto con altri documenti datati allo stesso modo, si veda *Le per-*

di Ruggero, figlio di Guglielmo I, è calcolata a partire dalla primavera del 1156, così come avviene in alcuni altri documenti privati baresi<sup>8</sup> e negli scritti emanati in quel periodo dalla cancelleria regia<sup>9</sup>. Segue quindi il testo, redatto in forma soggettiva, a nome di Giovanni *Pirontus*, autore dell'azione giuridica. Esso è a sua volta aperto dalla *narratio*, in cui sono descritti con precisione i precedenti immediati della vendita dei titoli di credito; segue quindi una *dispositio* puntuale e minuziosa, formulata con verbi al passato (*dedi, tradidi, vendidi atque donavi*) e integrata da tutte le clausole previste dalle leggi vigenti; in ultimo, si trova la *sanctio*, consistente in una pena pecuniaria (*demus illibus <così> octingentos aureos solidos et totidem in publico*). Il testo è concluso dalla consueta dichiarazione in terza persona del notaio rogatario in cui Petracca fa riferimento al suo ruolo di scrittore (*hoc scriptum scripsit*). Si passa quindi all'escatocollo, costituito unicamente dalle sottoscrizioni autografe dei due giudici regi menzionati già all'inizio del testo e di altri due testimoni.

In questo esame complessivo delle caratteristiche formali del documento ritengo utile inserire anche qualche cenno alla figura dello scrittore. Si tratta, come si è accennato più volte, del notaio Petracca, il cui nome è esplicitato, però, soltanto alla fine del documento laddove è accompagnato dalla qualifica di *protonotarius*. Sappiamo che fin dagli albori del secolo XI e durante tutta l'età bizantina questo prestigioso compito di capo del notariato barese veniva assegnato ad alcuni notai giunti al culmine della loro carriera<sup>10</sup>. E anche nei decenni successivi questa carica è presente a Bari con regolarità. Nel caso di Petracca, in particolare, possiamo dire che la sua attività di notaio redattore di documenti privati è attestata in Bari già nel 1131<sup>11</sup>, mentre come *protonotarius* figura soltanto in un atto da lui rogato pochi mesi dopo la data

---

*gamene del Duomo di Bari (952-1264)*, a cura di G.B. NITTO DE ROSSI e F. NITTI DI VITO, Bari 1897, rist. Trani 1964 (Codice Diplomatico Barese, I), n. 50; *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo normanno (1075-1194)*, a cura di F. NITTI DI VITO, Bari 1902 (*Ibidem*, V), nn. 108, 110, 112, 113 116-120, 122.

<sup>8</sup> Cfr. *Ibidem*, nn. 117-119.

<sup>9</sup> Cfr. *Guillelmi I. Regis Diplomata*, a cura di H. ENZENSBERGER, Köln-Weimar-Wien 1996 (Codex Diplomaticus Regni Siciliae, Series I, tomus III), nn. 16-20.

<sup>10</sup> Cfr. F. MAGISTRALE, *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatari, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI* (Società di Storia Patria per la Puglia, Documenti e Monografie, XLVIII), Bari 1984, pp. 365-366.

<sup>11</sup> *Le pergamene del Duomo di Bari* cit., n. 43.

del documento in esame<sup>12</sup>. Nel 1163, poi, in un frammentario documento di vendita di beni immobili, redatto dal protonotaio Nicola *de Comitissa*, compare, fra i vari confinanti citati, un tale *Petracca protonotarius et turmarca*, da identificare molto probabilmente col notaio che qui ci interessa<sup>13</sup>.

\* \* \*

Il contratto oggetto di questa ricerca, dunque, si presenta, dal punto di vista formale, come uno dei tanti atti di compravendita confezionati, a Bari come nelle altre località dell'Italia meridionale, durante il periodo della dominazione normanna. La sua particolarità risiede piuttosto nel fatto che il bene che viene ceduto è rappresentato da un gruppo di documenti, la cui natura, la reciproca correlazione e il valore "economico" sono chiaramente illustrati dal notaio nel testo del documento. È bene precisare che la cessione di documenti era una pratica assai diffusa in Terra di Bari già in età bizantina, dal momento che «normalmente nelle alienazioni di beni ... i documenti attestanti i diversi passaggi che costituivano l'*iter* di formazione del diritto di proprietà venivano trasmessi al destinatario insieme con le sostanze cedute»; si trattava dei cosiddetti *munimina*, che «erano normalmente richiesti, e quindi esibiti, dalle parti che si apprestavano a stipulare un contratto o a realizzare un accordo»<sup>14</sup>. Qui, tuttavia, la situazione è diversa, dal momento

---

<sup>12</sup> *Le pergamene di S. Nicola* cit., n. 119, del gennaio 1161. È opportuno precisare che anche altri documenti baresi del secolo XII risultano rogati da notai di nome Petracca, ma il confronto fra i diversi originali mi ha consentito di identificare col rogatario del documento in esame solo lo scrittore dei due atti appena citati. L'identificazione appare piuttosto sicura in quanto basata sull'esame accurato di diversi elementi, fra i quali innanzitutto le caratteristiche grafiche, la predilezione per alcune formule (si veda ad esempio, nella dichiarazione conclusiva del testo, l'uso non consueto dell'ablativo assoluto *his subscriptis ibi secum stantibus*) e l'utilizzo del medesimo *signum* notarile, dal disegno piuttosto complesso e originale.

<sup>13</sup> *Le pergamene del Duomo di Bari* cit., fr. 17-18, pp. 299-300 (il documento, erroneamente datato dall'editore all'anno 1164, va riportato al 1163 per il ricorso da parte del notaio dello stile bizantino che, nel periodo 1 settembre-31 dicembre, segna nell'anno un'unità in più rispetto al computo moderno).

<sup>14</sup> F. MAGISTRALE, *Notariato e documentazione* cit., pp. 489 e 494. D'altra parte, nel quadro del contratto qui esaminato, il 12 aprile 1160 Giovanni *Pirontus*, oltre a vendere ad Eustochia i dieci documenti creditizi, consegna alla religiosa altri quattro atti che hanno una chiara funzione di *munimina* rispetto ai primi: si tratta infatti di quattro scritti che attestano i diritti di proprietà di *Donniza*, debitrice insolvente nei suoi confronti (in proposito cfr. appresso), su numerosi beni stabili da lei posti in garanzia e di un altro documento relativo alla cessione di questi titoli a Giovanni da *Stefanizius*, fratello della donna, che in questa operazione si giova del suo consenso.



che i documenti ceduti non accompagnano un bene destinato ad essere alienato, ma costituiscono essi stessi l'oggetto della trasmissione di proprietà.

A questo punto conviene, per chiarire meglio i termini della questione, analizzare da vicino il contenuto del documento partendo dai personaggi coinvolti nell'azione giuridica che sicuramente occupavano un posto di rilievo nella vita sociale della Bari normanna. L'autore dell'atto di vendita, Giovanni *Pirontus*, figlio di Ursone *Pirontus* di Ravello, fu uno degli esponenti di spicco di quel gruppo di ricchi e dinamici mercanti che verso la metà del XII secolo vivacizzarono l'attività economica della città<sup>15</sup>. Sappiamo che il 2 dicembre 1159 egli acquista, per un'oncia d'oro in tarì di Sicilia, da Leone figlio di Petracca *domne Zite* di Bari, che agisce per conto di sua sorella Guisanda, la quarta parte degli uliveti, siti in territorio di Valenzano, spettanti alla donna per diritto di morginap; il documento è stilato a Bari da Giovanni notaio figlio di Petracca *Calostunii*<sup>16</sup>. Le sue notevoli capacità economiche sono dimostrate a sufficienza, oltre che dal suddetto acquisto, dal contenuto stesso del documento qui edito. Come è stato già riferito, nel 1160 Giovanni cede ad Eustochia un numero elevato di documenti creditizi da lui acquisiti in seguito ad operazioni finanziarie molteplici ed articolate, rese possibili dalla disponibilità di un ragguardevole patrimonio immobiliare e monetario e favorite dalla vivacità della vita economica barese a cavallo della metà del XII secolo. A dire il vero, è difficile formulare ipotesi sui contraccolpi determinati sull'attività di Giovanni dalla dura reazione scatenata nel 1156 da Guglielmo I contro la città di Bari per l'adesione di larghe fasce della sua popolazione e dei suoi ceti dirigenti all'offensiva bizantina guidata da Michele Paleologo<sup>17</sup>, ma mi sembra probabile che Giovanni non abbia subito delle serie conseguenze se nel 1159 egli acquista uliveti siti a breve distanza dalla città. Però dalle frasi iniziali della cessione ad Eustochia veniamo a sapere che egli un tempo (*condam*) era residente a Bari (*commorator civitatis Bari*): quindi qualche mese dopo l'acquisto degli uliveti doveva

---

<sup>15</sup> Su Giovanni *Pirontus* cfr. F. CARABELLESE, *Il comune pugliese durante la monarchia normanno-sveva*, Bari 1924, p. 45.

<sup>16</sup> *Le pergamene di S. Nicola* cit., n. 117.

<sup>17</sup> A questo proposito, cfr. F. CARABELLESE, *Il comune pugliese* cit., pp. 38-45; R. IORIO, R. LICINIO, G. MUSCA, *Sotto la monarchia normanno-sveva*, in *Storia di Bari dalla conquista normanna al ducato sforzesco*, Roma-Bari 1990, pp. 62-66; F. PORSIA, *Vita economica e sociale, Ibidem*, pp. 202-203.

aver lasciato la città di Bari. Non sono noti i motivi del suo spostamento e la sede in cui si sarebbe trasferito. Credo però che i primi siano da mettere in relazione con scelte legate alla intensa attività commerciale del mercante ravellese, mentre riguardo alla seconda è probabile che egli non si sia allontanato di molto da Bari, anzi abbia conservato solidi legami con questa città e con gli strati più elevati della sua popolazione<sup>18</sup>. Questa ipotesi è avvalorata dalla considerazione della figura della destinataria della vendita di Giovanni, *abbatissa domina Eustochia venerabilis monacha, soror domini Maionis, magni ammirati ammiratorum, et de domino Stefano, regio similiter ammirato*.

Le fonti documentarie edite non ci forniscono ulteriori informazioni su Eustochia, badessa del monastero di S. Scolastica, ma è ben conosciuto il ruolo svolto da suo fratello Maione nella storia del regno di Sicilia. Egli, figlio del giudice barese Leone *de Rayza*, già sotto Ruggero II aveva intrapreso una brillante carriera, «divenendo notaio della cancelleria, e subito dopo *scriniarius*, vice-cancelliere nel 1151 e cancelliere fra il 1153 e il gennaio 1154»<sup>19</sup>. Prima del giugno 1154 era stato nominato *amiratus* da Guglielmo I, incoronato re solo da pochi giorni; come è noto, il suo potere fu notevolissimo fino a quando, nel novembre del 1160, cadde vittima di una congiura di quei nobili che non avevano mai visto di buon grado la poderosa ascesa di un rappresentante dei ceti emergenti cittadini<sup>20</sup>. Degna di nota appare anche la figura di Stefano, fratello di Maione ed Eustochia, altro potente seguace di Guglielmo I, che nel 1156 guidò con successo la flotta normanna contro quella dell'imperatore bizantino in occasione della più volte citata ribellione

---

<sup>18</sup> Nel secolo successivo la presenza di esponenti della famiglia *Pironti* è ripetutamente attestata nella documentazione brindisina. Ricordo fra gli altri Ruggero *Pirontus*, nel 1202 regio camerario di Terra d'Otranto (A. DE LEO, *Codice Diplomatico Brindisino, Volume primo (492-1299)*, a cura di G.M. MONTI, Trani 1940, n. 39; cfr. anche *Ibidem*, n. 53); Gualtiero *Pirontus*, attestato nel 1244 (*Ibidem*, n. 61), Giovanni *Pirontus*, teste sottoscrittore il 16 aprile 1255 (*Ibidem*, n. 73), Giordano *de Pironto*, che svolge una analoga funzione nel 1274 (*Ibidem*, n. 90), Caterina, figlia di Gualtiero, autrice di una donazione il 28 agosto 1275 (*Ibidem*, n. 91). Ma, naturalmente, essi potrebbero appartenere ad un altro ramo dei *Pironti*; ed anche se fossero discendenti diretti di Giovanni, non è possibile sapere se sia stato quest'ultimo a trasferirsi a Brindisi o se questa scelta sia stata operata da altri membri della famiglia.

<sup>19</sup> S. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva*, in *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, Torino 1983 (Storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso, III), p. 620.

<sup>20</sup> Sulla figura di Maione cfr., fra gli altri, V. D'ALESSANDRO, *Corona e nobiltà nell'età dei due Guglielmi*, Atti delle quarte giornate normanno-sveve (Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979), Bari 1981, pp. 63-74; S. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva* cit., pp. 619-627.

delle città pugliesi, giungendo fino a minacciare i territori orientali dell'Impero<sup>21</sup>.

In questo articolato contesto si inserisce dunque il documento qui considerato che ci informa su taluni aspetti della vita economica e sociale nella Bari della piena età normanna e sulle modalità che portavano in quell'epoca alla confezione dei documenti notarili oltre che, naturalmente, sul valore di *munimina* unanimemente riconosciuto a tali scritti. Infatti, grazie alla *narratio* della compravendita del 1160, apprendiamo che il mercante ravvese Giovanni *Pirontus*, alcuni anni prima della data del nostro documento (*ante hos annos*), aveva prestato, in diverse occasioni, *pretium et oleum* ad una donna di Bari di nome *Donniza* e a suo fratello *Stefanizius*, esigendo ogni volta in pegno, a titolo di garanzia, alcuni beni immobili di proprietà della stessa donna e richiedendo un'attestazione scritta per ciascuna di queste *impignationes*. Ora, nell'aprile del 1160, sono appunto questi atti, ovvero *brebia debiti, antepositionis et impignationis*, che egli cede alla badessa Eustochia. Il passaggio di proprietà, in particolare, si caratterizza in parte come una vendita, in parte come una donazione, dal momento che, pur essendo la somma di denaro richiesta da Giovanni inferiore al valore attestato dai documenti di credito, egli cede tutto quanto l'ammontare del credito stesso al cenobio di S. Scolastica in cambio di *sancta officia, missas et orationes*.

I dieci atti vengono puntualmente elencati dal notaio Petracca, che fornisce per ciascuno i dati essenziali relativi al prestito effettuato, alle condizioni poste dal creditore e ad eventuali beni dati in pegno. Il riferimento a ciascun atto creditizio è introdotto da espressioni fra loro molto simili: *primum continens est quomodo ...* ovvero: *secundum vero continet ...* e così via. Siffatta impostazione potrebbe far pensare che il notaio abbia riportato i vari scritti rispettando la successione cronologica dei vari contratti, ma tale supposizione peraltro non è avallata da alcun dato certo. Le brevi sintesi che seguono queste formulette introduttive potrebbero poi essere almeno in parte costituite da citazioni letterali desunte dagli originali, che certamente Petracca doveva avere fra le mani mentre curava la stesura del documento; il che sembrerebbe essere confermato anche dalla presenza costante, alla fine, di espressioni come *et cetera, et reliqua*.

---

<sup>21</sup> F. CARABELLESE, *Il Comune pugliese* cit., p. 42; nella medesima circostanza Simone Senescalco, cognato di Maione, comandava l'esercito regio impegnato nelle operazioni di terra (*Ibidem*).

Ed è proprio la presenza di questi “interventi interpretativi” del notaio rogatario, insieme con l’indubbia maestria con cui Petracca protonotaio si disimpegna in una situazione contrattuale decisamente non consueta, a dimostrare come il rogatario, autorevole rappresentante del notariato barese, goda del pieno possesso di elevate e mature abilità tecnico-professionali. Una ulteriore conferma degli elevati livelli culturali raggiunti dal ceto notarile pugliese in età normanna, frutto di una formazione qualitativamente apprezzabile, basata anche su una solida tradizione, ed idonei a conferire un indubbio prestigio sociale alla categoria ed una sostanziale credibilità agli scritti notarili<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Sulla storia dell’istituto notarile in questo periodo cfr. P. CORDASCO, *Il notariato in età normanno-sveva* cit. e relativa bibliografia.

## Appendice

1160 aprile 12, [Bari].

*Giovanni Pirontus, figlio di Ursone Pironus di Ravello, un tempo abitante in Bari, vende per cento onces di oro al monastero di Santa Scolastica di questa città, retto dalla badessa Eustochia, sorella di Maione ammiratus ammiratorum e di Stefano, regio ammiratus, e rappresentato da Bono ed Epifanuza, rispettivamente priore e priora del monastero femminile, assistiti da Giovanni Buffo, giudice di Barletta, loro avvocato, dieci documenti creditizi a lui rilasciati da Donniza, figlia di Pacifico e vedova di Gregorio Carolillo, assistita da Stefanizio, suo fratello, a garanzia di altrettanti debiti contratti dalla donna in diverse occasioni nei confronti dello stesso Giovanni; quest'ultimo inoltre asserisce di voler rinunciare al valore ulteriore dell'intero credito, donandolo allo stesso cenobio in cambio di messe in suffragio della propria anima. Giovanni consegna altresì agli acquirenti altri quattro documenti relativi ai diritti di proprietà di Epifanuza sui beni immobili da lei posti in garanzia (alcuni dei quali acquisiti per effetto di donazioni nuziali del suddetto Gregorio) ed un altro documento attestante formalmente l'avvenuta cessione di questi quattro strumenti al suddetto Giovanni da parte di Stefanizio, col consenso di Donniza sua sorella.*

O r i g i n a l e, Biblioteca Nazionale «Sagarriga Visconti Volpi» di Bari, fondo perg. D'Addosio, fascio I, n. 2 [A].

Sul r e c t o, in calce al documento, di mano dello stesso notaio rogatario, la n o t i t i a t e s t i u m: «T(estes): sere Guaiferius et Ioh(ann)es Cancani et dominus Amor[uzzius] ». Sul v e r s o, in alto, di mano coeva: «B(re)b(e) venditjo(n)is de reb(us) Donnize de Grigorio Karolilli <ultima l corr. su i allungata sotto il rigo> »; in basso, lungo il margine inferiore, di mano del XIII sec., si legge la nota: «Ista su(n)t b(reb)e d(e) [.....] Carolille et S(an)c(ti) P(re)copis ». Un po' più in alto, in senso inverso rispetto alla scrittura del documento, di mano dello stesso periodo, si legge, con l'ausilio della lampada di Wood: «D(e) oliv[is .....] Karolilli ».

Pergamena in buono stato di conservazione, se si eccettuano alcune leggere macchie di umidità.

✠ Incarnatjonis salutifere domini nostri Iesu Christi dei eterni Anno Millesimo Centesimo Sexagesimo, Regni autem felicissimi domini nostri Guilielmi regis invictissimi Sicilie et Italie Decimo et Ducatus domini nostri Rog(erii), / karissimi filii sui, Ducis Apulie, Quinto, Mense Ap(ri)li, Die

sextodecimo eiusdem, Indictjone Octava. Ego Iohannes Pirontus, condam commorator civit(at)is Bari, filius d(omi)ni Ursonis Pironti civit(at)is Ravelli, Declaro q(uonia)m ante hos ann[os] / prestiti ad Donnizam, filiam Pacifici, relictam Gregorii Carolilli, et ad Stefanizium, fratrem eius, filium item Pacifici, pretjum et oleum ad constit(utum) et labor(em) per antepositjonem et impignatjonem a prelata Donniza et ab ipso Stefanizo / mihi factas supra clausureas olivarum et tarpetum et alias res stabiles que fuerunt predicti Gregorii Carolilli, olim viri eiusdem Donnize, Que clausuree cum tarpeto et alie res stabiles pertinent eidem Donnize pro suis iustitjis, videlicet / pro morginc(ap), meffio et pricografi su[i] et per traditjonem olim a Barensi curia sibi factam, iuxta continentjam decem brebium debiti<sup>1</sup> que exinde facta habeo; Nunc autem haptum<sup>a</sup> est mihi dare, tradere, vendere atque donare ipsa decem brebia debiti, antepositjonis / et impignatjonis, cum tota eorum continentja et cum omni virtute, potestate et auctoritate quam in eis habeo, Monasterio ecclesie Sancte Scolastice de Baro, in quo preest abbatissa domina Eustochia venerabilis monacha, soror domini Maionis mag/ni ammirati ammiratorum et de domino Stefano<sup>2</sup>, regio similiter ammirato. Quo mihi bene complacito, Nunc, ante presentjam domini Melipeze et domini Maioris Barensium regalium iudicum et aliorum bonorum hominum subscriptorum testium, bona mea / voluntate, ego qui supra Iohannes Pirontus Per fustem dedi, tradidi, vendidi atque donavi Tibi domino Bono et tibi domine Epifanuze, venerabilibus priori et priorisse ecclesie predictae monasterii puellarum Beate Scolastice de Baro, predicta decem brebia debi/ti, antepositjonis et impignatjonis, cum omni virtute, potestate et auctoritate sua, suscipientibus vobis pro ipso sacro monasterio, vice predictae domine Eustochie, venerabilis sanctimonialis et abbatisse iamdicte sacre congregatjonis, una cum Sere / Iohanne Buffo, regali supra iudice civitatis Baroli, vobis advocato. Quorum brebium primum continens est quomodo prefatus Stefanizius, deprecatjone ipsius sororis sue Donnize, obligavit mihi ad constit(utum) et Laborem triginta staria olei, que predicta Don/niza mihi debebat, pro pretjo quod ei prestiti, pro quo oleo ipse Stefanizius, deprecatjone iamdicte Donnize sororis sue, Totam clausuream olivarum anteposuit mihi que est in loco Sao, pertinentem eidem Donnize pro suis iustitjis et cetera. Secundum / vero continet quomodo prelata Donniza legaliter et consuete, una cum predicto Stefanizo, fratre et mundoaldo suo,

---

<sup>1</sup> Si desiderano tali documenti.

<sup>2</sup> Cfr. sopra, note 20 e 21.

et cum propinquioribus suis, recepit in prestitum a me ad terminum et laborem quinquaginta octo et medium aureos solid(os) regales bonos, / Pro quibus anteposuit mihi totas duas clausureas olivarum suas, magnam et parvam, que sunt in loco Sao, et totum aliud stabile, quod in ipso loco Sao tenet, et omnes vineas suas quas habet in via Crucis et cetera. Tertium continens est quomodo prefatus / Stefanizius, deprecatione iamdicte Donnize sororis sue, obligatus est reddere mihi ad terminum et laborem quadraginta staria olei boni mundi de olivis ad star(e) publicum ipsius civitatis Bari, quod oleum ipsa Donniza mihi dare debebat pro pretjo quod a me / ipsa accepit in prestitum, et anteposuit mihi omnes arbores olivarum et tarpetum eiusdem sororis sue, quas habet in predicto loco Sao, pro suis iustitijs et reliqua. Quartum continet quomodo predictus Stefanizius, deprecatione iamdicte Donnize sororis sue, recepit in / prestitum a me ducales mille argenteos bonos, pro quibus impignavit mihi totam clausuream plantatam eiusdem sororis sue, que est in predicto Loco Sao et anteposuit mihi unam ancillam eiusdem sororis sue nomine Radizam et cetera. Quintum continens / est quomodo iamdictus Stefanizius, deprecatione ipsius Donnize sororis sue, recepit a me pretjum in prestitum, pro quo obligatus est dare mihi ad terminum et laborem quinquaginta staria olei boni mundi de olivis ad star(e) publicum eiusdem civitatis Bari, pro quo oleo, rogatione predicte / Donnize sororis sue, omnes arbores suas olivarum cum tarpeto, que sunt in loco Sao, et unam domum orreatam, que erat intus predict(am) civitat(em) Baro, mihi anteposuit: quas olivas, tarpetum et domum ipsa tenebat pro suis iustitijs ex parte predicti viri sui et reliqua. / Sextum autem est continens quomodo predictus Stefanizius, per deprecationem prelate Donnize sororis sue, recepit a me in prestitum ad constit(utum) et laborem unam unciam et mediam de auro tarenorum bonorum Sicilie et triginta ducales argenteos bonos, pro quo pretjo ipse Stefani/zius, rogatu sororis sue Donnize, omnes arbores olivarum tradidit et anteposuit mihi<sup>b</sup> et terras in qua stant et tarpetum cum criptis et piscaria omnique ordine suo, quod predictum stabile affata Donniza tenet in predicto loco Sao pro suis iustitijs ex parte prelati viri sui et / cetera. Septimum vero continet quomodo prefatus Stefanizius, deprecacione eiusdem Donnize sue sororis et pro ipsius sue sororis comodo et utilitate, recepit a me in prestitum ad constit(utum) et laborem mille et viginti quinque ducales arg(enteos) bonos, pro quibus, rogatu ipsius sororis sue, anteposuit / mihi omnes arbores olivarum cum terris quibus stant et tarpetum cum criptis et piscaria et omni ordine suo, quod predictum stabile ipsa tenet in predicto loco Sao pro suis iustitijs et reliqua. Octa-

vum autem continet quomodo prelatus Stefanizius, rogatu sororis sue atque utilitate, recepit / in prestitum a me centum septuaginta septem ducales argenteos bonos ad constit(utum) et laborem et anteposuit mihi, rogatu ipsius sororis sue, omnes arbores olivarum quas ipsa tenet in predicto loco Sao pro suis iustitijs ex parte prelati viri sui et cetera. Nonum autem est continens / quomodo ipse Stefanizius, rogatu ac utilitate ipsius Donnize sororis sue, recepit in prestitum a me duodecim uncias et tertjam auri tarenorum bonorum Sicilie, pro quibus, deprecatione ipsius Donnize sororis sue, impignavit mihi medietatem unius clausuree magne cum medietate tarpeti, piscarie et de omnibus instrumentis eius, quod predictum stabile ipsa tenet in loco ipso Sao pro suis iustitijs ex parte ipsius viri sui et reliqua. Decimum autem continet quomodo prefatus Stefanizius, deprecacione et utilitate ipsius Donnize sororis eius, recepit in prestitum a me ad / constit(utum) et laborem sedecim uncias et mediam auri tarenorum bonorum Sicilie, pro quibus, deprecacione affate Donnize sororis sue, anteposuit mihi omnes arbores olivarum cum tarpeto, que sunt in loco Sao, et unam domum orreatam, quas olivas et domum tenet ipsa pro suis ius/titijs et cetera. Hec autem prenotata decem brevia debiti, antepositionis et impignationis dedi, tradidi, vendidi atque donavi vobis predictis priori et priorisse, suscipientibus pro ipso sancto monasterio, ut prelegitur, cum tota eorum continentia et cum / omni virtute, potestate et auctoritate quam in se continent. Et pro confirmacione istius datjonis, traditjonis et venditjonis nunc de presenti recepi a vobis<sup>e</sup>, priore Bono et priorissa Epifanuza, dantibus mihi cum ipso domino Iohanne<sup>d</sup> iudice vestro advocato, / vice affate domine venerabilis abbatisse Eustochie, pro ipso suo sancto cenovio Beate Scolastice de Baro, Centum uncias auri tarenorum bonorum de Sicilia pretjum finitum. Totum vero debitum quod in ipsis decem rebribus continetur vel in antea / continebitur, plus de centum unciis auri tarenorum bonorum Sicilie ad valens<sup>e</sup> regie monete, totum donavi eidem sancto cenovio, unde nullum terrenum meritum exquiro a vobis vel ab ipsa domina abbatissa eiusque sancta congregacione, sed / ab omnipotenti domino Deo vivo et vero, qui cuncta bona facit et prestat, dignam retribucionem per sancta officia, missas et oraciones, que in ipsa sancta ecclesia fiunt et celebrantur die noctuque, expecto et desidero habere, / In ea videlicet ratjone Ut amodo in antea ipsa decem brevia debiti, cum tota eorum continentia et cum omni virtute, potestate<sup>f</sup> et auctoritate quam in se continent, sint in potestate et dominio eiusdem sacri monasterii eiusque / partis et potestatem habeant cum ipsis rebribus pig(nere), in curte compellere et agere et totum ipsum debitum capere scilicet et



laborem exigere et ad eorum proprietatem recolligere et habere, per ipsam predictam datjonem, traditjonem et venditjonem atque / per eandem meam donatjonem a me, ut prelegitur, factam, et omnia cum eis et de eorum continentja agere et percomplere, sicut usque nunc mihi agendi et percomplendi fuit potestas; et liceat eis hereditatem ipsam tenere et frugiare quem / amodum mihi fuit licentja. Et ego et mei heredes defendamus eidem sancto cenovio eiusque parti ipsa prelata decem brebia debiti et eorum continentjam ab uxoris mee et de domina Guaragna nuru mea parte et ab heredibus, paren/tibus et mundoaldis earum omnique humana persona. Et si quis ipsa brebia aut aliquod eorum dixerit falsa vel salva in toto vel in parte seu vacua, nos illa legaliter firmemus quod non sint vacua, falsa vel salv[a] / in toto si-ve in parte. Etjam per eundem fustem ego prelatus Iohannes Pirontus dedi, tradidi et remisi vobis domino Bono priori et domine Epifanuze priorisse, cum ipso domino qui supra iudice, vestro advocato, pro ipso monasterio suscipien/ti ipsa<sup>s</sup> prenomina quattuor scripta, videlicet meffium, morgincaph et pricografi et scriptum traditjonis a prelata Barensi curia eidem Donnize factum et unum aliud scriptum traditjonis de ipsis predictis quattuor scripti[s] / factum mihi ab eodem Stefanizio, consensu et voluntate prescripte Donnize sororis sue, pro securitate de prelati debitis meis, ea quidem ratjone Ut ipsa sancta ecclesia eiusque pars habeant illa, in ea auctoritate qu[a] / mihi tradita fuerunt, per omnia sicut in ipso scripto traditjonis continetur, pro defensione eiusdem monasterii. Unde et bona mea voluntate ego qui supra Iohannes Pirontus, ante eosdem dominos iudices et testes subnotatos, Guadium et me ipsum / vobis priori et priorisse mediatorem dedi, suscipientibus<sup>h</sup> pro ipso sancto monasterio cum affato Sere Iohanne Buffo qui supra iudice, vestro advocato, eo tenore Ut ego et mei heredes maneamus semper in hac prelata datjone, traditjone et venditj[one] / et iam dicta donatjone et defendamus illas eidem sancto cenovio eiusque parti ab omnibus, ut predictum est. et si in aliquo tempore aliquod brebe mihi pertinens, unum aut plura, apparuerint super ipsam hereditatem, statim ego / vel mei heredes demus et tradamus illud eidem sancto monasterio eiusque parti, cum omni virtute, potestate et auctoritate sua habeantque illud vel illa faciantque de eis omnia sicut de istis decem brebibus potestas est / faciendi per potestatem datam vobis a me per eundem fustem, sic enim mihi facere placuit per convenientjam. et adimpleamus eis omnia que et qualiter preleguntur. Et<sup>i</sup> si taliter prelata omnia eidem sancto cenovio eiusque parti non fecerimus et adimpleverimus et per causatjonem<sup>j</sup> vel legem eundem monasterium vel eius partem exinde miserimus per quodcumque

ing(enium), demus illibus<sup>k</sup> penam octingentos aureos solidos et totidem in publico et que prelata sunt inviti illis / adimpleamus. Propter quod licentiam tribui eidem cenovio sancto eiusque parti pig(nerandi) me et meos heredes per omnes nostras causas licitas et ilicitas, quascumque nobis ubicumque invenerint sine cal(umnia) et appell(atjone), donec omnia adimple/antur que et qualiter preleguntur. Et Hoc Scriptum Scripsit Petracca Protonotarius, His Subscriptis Ibi Secum Stantibus.

(S)

- ✠ Regalis qui supra Barensum iudex Melipeza.
- ✠ Regalis qui supra Barensum iudex Maior.
- ✠ Iohannes Petracca Cancani.
- ✠ Amorzuzius Iohannis Boliarine filius.

<sup>a</sup> Così A.    <sup>b</sup> Così A, con probabile omissione di omnes arbores olivarum.    <sup>c</sup> La v corr. su altra lettera.    <sup>d</sup> Ioh(ann)e corr. su altre lettere.    <sup>e</sup> Così A, come pare.    <sup>f</sup> A potest per omissione del segno abbreviativo.    <sup>g</sup> Su ipsa un segno abbreviativo superfluo.    <sup>h</sup> -b(us) aggiunto in un secondo tempo.    <sup>i</sup> In questo punto si nota in A un cambiamento d'inchiostro.    <sup>j</sup> La s corretta su z, come pare.    <sup>k</sup> Così A, con correzione su altre lettere.

## INDICE

### GIORGIO COSTAMAGNA

<i>Dino Puncub</i> , L'uomo, lo studioso, il collega, l'amico	pag. 11
<i>Antonino Mastruzzo</i> , Tecnica dello scrivere e comunicazione dello scritto: il paleografo	» 27
<i>Luisa Zagni</i> , Le scritture tachigrafiche e segrete	» 43
<i>Maria Franca Baroni</i> , Tra Notaio e Comune: il diplomatista	» 59
<i>Danilo Veneruso</i> , L'archivista	» 71
Bibliografia di Giorgio Costamagna	» 89

### STUDI IN MEMORIA

<i>Mario Amelotti</i> , Curiali e notai a Rieti tra Goti e Bizantini	» 101
<i>Laura Balletto</i> , Religione e potere politico negli insediamenti genovesi del Vicino Oriente	» 107
<i>Ottavio Banti</i> , A proposito dell'uso dei compendi e di alcuni segni tachigrafici nella scrittura epigrafica dei secoli VII-XII in Italia. Qualche annotazione	» 117
<i>Giorgio Barbaria - Fausta Franchini Guelfi</i> , I Bocciardo a Ortovero	» 127
<i>Elena Bellomo</i> , Tra Bizantini e Normanni. I Genovesi in oltremare agli esordi del XII secolo	» 143
<i>Carlo Bitossi</i> , Posta da Genova. Una corrispondenza del marchese Lorenzo Imperiale nel 1746-1747	» 167
<i>Marco Bologna</i> , Una villa Sauli in Carignano e l'Opera degli Esercizi spirituali	» 201
<i>Marta Calleri</i> , Su una presunta cambiale genovese del 1207. Errore o falsificazione?	» 217

† <i>Maria Cannataro</i> , Una compravandita di documenti nella Bari normanna	pag. 223
<i>Mario Capasso</i> , Per la storia della papirologia Ercolanese. IX: il marchese di Sade tra i papiri ercolanesi	» 239
<i>Fulvio Cervini</i> , Scrittura come scultura. Le scelte di un lapicida del Quattrocento sulle Alpi Marittime	» 249
<i>Riccardo Dellepiane - Paolo Giacomone Piana</i> , La preparazione militare della Repubblica di Genova per la guerra del 1625	» 269
<i>Armando Di Raimondo</i> , Nuovi documenti sullo scultore Domenico da Bissone	» 305
<i>Corinna Drago</i> , Un'inedita <i>cartula</i> barese del secolo XI dell'archivio del capitolo metropolitano di Bari	» 319
<i>Giuseppe Felloni</i> , Organizzazione portuale, navigazione e traffici a Genova: un sondaggio tra le fonti per l'età moderna	» 337
<i>Gian Giacomo Fissore</i> , <i>Iacobus Sarrachus notarius et scopolanus Astensis ecclesie</i> : i chierici notai nella documentazione capitolare e vescovile ad Asti fra XIII e XIV secolo	» 365
<i>Maria Rosa Formentin</i> , Un codice farnesiano restaurato due volte	» 415
<i>Donatella Frioli</i> , Un 'cimitero su libro': il repertorio di sepolture del convento francescano di Rimini	» 425
<i>Silvano Gaviglio</i> , Un sigillo agiografico tortonese: note di sfragistica vescovile tra X e XII secolo	» 455
<i>Ada Grossi</i> , L'alleanza del 1273 tra Carlo d'Angiò e i Della Torre di Milano: un documento sconosciuto	» 483
<i>Sandra Macchiavello - Rodolfo Savelli</i> , Tra Genova e Angioini: a proposito di un frammento statutario ventimigliese della prima metà del Trecento	» 525



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo